



Comune di Isola del Giglio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Grosseto

Area Ragioneria e Tributi

NOTA INTEGRATIVA 2020-2022

PREMESSA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lgs. n. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE->

[I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/principi_contabili/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/principi_contabili/)

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. La nota integrativa al bilancio di previsione di cui al comma 5 dell'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, presenta almeno i seguenti contenuti:

- a) I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti alla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti che includono una componente derivata;

- h) L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

a) I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2020 -2022 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio. La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute nel precedente triennio, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità. Le previsioni sono costruite sulla base delle richieste presentate dai responsabili dei servizi.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.... Nel 2018, per tutti gli enti locali, lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato pari almeno al 85 per cento, così come anche per il 2019. La Legge di Bilancio 2020 cambia in aumento la percentuale sull'anno di competenza che diventa pari almeno al 95 per cento, mentre negli anni 2020 e 2021 l'accantonamento è pieno, ovvero pari al 100% del non riscosso.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziata che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione:

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa. La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, analizzate capitolo per capitolo. Le entrate ritenute di dubbia e difficile esazione sono riportate nel prospetto allegato c) FCDE del Bilancio di Previsione 2020-2022.

2. Calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

La scelta della media semplice, come metodo di calcolo, è stata effettuata in considerazione del fatto che gli ultimi anni rispecchiano in modo più fedele la realtà della effettiva capacità di riscossione del momento. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.

3. Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

Nel bilancio di previsione occorre:

1. individuare le tipologie di entrate stanziata che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
2. calcolare per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati (nel primo esercizio di adozione del nuovo principio si fa riferimento agli incassi in c/competenza ed in c/residui);
3. determinare l'importo dell'accantonamento al Fondo applicando agli stanziamenti le percentuali determinate al punto 2).

Le medesime percentuali sono applicate anche per la determinazione del FCDE stanziato in ciascuno degli esercizi considerati in bilancio di previsione.

Nell'anno 2020: si accantona la percentuale pari al 95% del 100% del non riscosso, mentre per i successivi anni si accantona il 100%. In bilancio di previsione sono stati iscritti i seguenti importi minimi:

1. per l'anno 2020, l'importo stanziato è stato di € 287.803,39;
2. per l'anno 2021, l'importo stanziato è stato di € 308.091,28;
3. per l'anno 2022, l'importo stanziato è stato di € 310.624,24.

Le percentuali di accantonamento e gli importi delle entrate, suddivise per anno e individuate come di dubbia e difficile esazione, sono riportate nel prospetto allegato c) al bilancio di previsione.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

Oltre l'FCDE, la missione 20 considera gli stanziamenti del fondo di riserva e del fondo di solidarietà.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 166 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), “nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di Riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Gli importi stanziati sono così definiti:

- a) per l'anno 2020, € 10.500,00 corrispondente allo 0,30% del titolo I della spesa;
- b) per l'anno 2021, € 10.500,00 corrispondente allo 0,30% del titolo I della spesa;
- c) per l'anno 2022, € 10.500,00 corrispondente allo 0,30% del titolo I della spesa;

Infine, il Fondo di Solidarietà si annovera tra le spese come stanziamento posto a correzione di una posta contabile iscritta in entrata: in base ai dati riportati sul sito del Ministero dell'Interno, il Comune di Isola del Giglio cede una quota pari a € 671.408,65 (dato ripreso dal portale per l'anno 2020) che lo Stato trattiene dal gettito Imu. A quest'importo va sommato un recupero per anticipo di liquidità ai sensi dell'art. 3 comma 1 e 2 del D. L. 78/2015.

E' altresì stanziato in bilancio di previsione un apposito “Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco” che, in quanto fondo, confluirà nel risultato di amministrazione. Questo accantonamento si aggiungerà alle quote già vincolate in avanzo di amministrazione. L'importo annuo stanziato è pari a € 1.843,75.

b) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

Costituiscono quota accantonata del risultato di amministrazione:

- a) il fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019**Parte accantonata**

Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2019	€	961.495,86
Fondo anticipazioni liquidita'	€	-
Fondo perdite societa' partecipate	€	-
Fondo contenzioso	€	50.000,00
Fondo Tfs Sindaco	€	1.301,47
B) Totale parte accantonata	€	1.012.797,33

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€	361.927,61
Vincoli derivanti da trasferimenti	€	392.582,97
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€	696.666,84
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€	56.994,38
Altri vincoli	€	-
C) Totale parte vincolata	€	1.508.171,80

c) L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

La proposta di bilancio 2020-2022 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2019, ma non risultano applicate quote derivanti dall'avanzo di amministrazione presunto.

d) L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Nel bilancio 2020-2022 è prevista possibilità di ricorrere al debito per il finanziamento per alcune spese iscritte nel titolo secondo della spesa. I principali interventi programmati per spese di investimenti, alcuni anche riportati nel piano triennale delle opere pubbliche, risultano essere i seguenti:

1. Nel 2020: Manutenzione straordinaria degli impianti elettrici della Caserma dei Carabinieri per € 51.456,39 finanziata con un trasferimento della Regione Toscana approvato con delibera della Giunta Regionale n. 26 del 20/01/2020;
2. Nel 2020: Progetto di Videosorveglianza per € 14.945,00, finanziato con contributo del Ministero dell'Interno;
3. Nel 2020: Manutenzione straordinaria del verde di competenza comunale per € 20.000,00, finanziata con rimborso in quota capitale da parte dell'Acquedotto del Fiora per € 14.950,20 e per oneri di urbanizzazione per € 5.049,80;
4. Nel 2020: Manutenzione straordinaria della Scuola Media di Giglio Porto per € 50.000,00 finanziata con oneri d'urbanizzazione;
5. Nel 2020: Costruzione nuovo Teatro all'aperto per € 100.000,00 finanziata per € 40.000,00 con contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e per € 60.000,00 con accensione di mutuo da Cdp;
6. Nel 2020: Manutenzione straordinaria Cisterna Romana di Isola di Giannutri per € 237.168,44 finanziata con proventi da usi civici;

7. Nel 2020: Manutenzione straordinaria sui pontili galleggianti per € 100.000,00 finanziata con accensione di mutuo di pari importo da Cdp;
8. Nel 2020: Manutenzione straordinaria di strade comunali per € 24.950,20 finanziata da oneri di urbanizzazione;
9. Nel 2020: Manutenzione straordinaria della viabilità del Lungomare di Giglio Campese per € 1.100.000,00 finanziata per 1.038.600,00 con accensione di mutuo Cdp e per € 61.400,00 con oneri di urbanizzazione;
10. Nel 2020: Manutenzione straordinaria della viabilità di Porto Arturo per € 24.000,00 finanziata da oneri di urbanizzazione;
11. Nel triennio 2020-2022: Manutenzione straordinaria dell'illuminazione pubblica per € 29.000,00 per l'anno 2020 e per € 11.000,00 per entrambe le annualità rimanenti finanziate con rimborso in quota capitale da parte dell'Acquedotto del Fiora;
12. Nel triennio 2020-2022: Manutenzione straordinaria per efficientamento energetico edifici comunali per € 50.000,00 per ciascun anno, finanziata con Legge di Bilancio 2020, n. 160 del 27/12/2019, art. 1 comma 29;
13. Nel 2021: Manutenzione straordinaria di strade comunali per € 75.400,00 finanziata da oneri di urbanizzazione;
14. Nel 2021: Manutenzione straordinaria dei Bagni pubblici di Giglio Porto per € 139.000,00 finanziata mediante accensione di mutuo da Cdp;
15. Nel 2021: Bonifica della discarica per € 2.834.424,00 finanziata con un contributo in conto capitale della Regione Toscana di pari importo;
16. Nel 2021 e 2022: Interventi di manutenzione straordinaria degli immobili strumentali rispettivamente per € 45.200,88 e per € 51.456,39 finanziate con un trasferimento della Regione Toscana approvato con delibera della Giunta Regionale n. 26 del 20/01/2020;
17. Nel 2022: Manutenzione straordinaria Piazza di Giglio Castello per € 300.000,00 finanziata per € 175.400,00 da oneri di urbanizzazione e per € 124.600,00 mediante accensione di mutuo da Cdp;

e) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse

con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spesa, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Attualmente non risulta alcun importo iscritto a titolo di FPV, anche se l'ente è in attesa di predisporre ed approvare il rendiconto della gestione 2019.

f) L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Attualmente, il Comune di Isola del Giglio non ha concesso garanzie in favore di altri enti o soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

g) Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti che includono una componente derivata

Attualmente, il Comune di Isola del Giglio non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

h) L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Il Comune di Isola del Giglio partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società Acquedotto del Fiora s.p.a.;
2. Società NetSpring s.r.l.;
3. Società Coseca s.p.a.;
4. Società Edilizia Provinciale Grossetana;

I bilanci delle società partecipate degli ultimi 3 anni risultano in attivo. I rendiconti delle società sono comunicati dalle stesse ai soci e pubblicati sui siti istituzionali degli enti sottoposti all'adempimento.

i) L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Le percentuali di partecipazione del Comune di Isola del Giglio risultano essere le seguenti:

1. Società Acquedotto del Fiora s.p.a. con una quota dello 0,63%;
2. Società NetSpring s.r.l., servizio d'innovazione del sistema informatico, 1%;
3. Società Coseca s.p.a. con una quota dello 0,95%;
4. Società Edilizia Provinciale Grossetana con una quota dello 0,75%.

j) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Nel 2020, affinché sia possibile contrarre mutui per un importo complessivo pari a € 1.198.600,00 in previsione è necessario prevedere l'acquisizione di uno spazio finanziario pari a € 775.890,59.

Isola del Giglio, 22/04/2020

*Il Funzionario Responsabile
Area Ragioneria e Tributi
Dott. Federico Ortelli*